

**OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E  
DELEGA DI FUNZIONI: LA CASSAZIONE ESTENDE ALLA L.  
638/1983 I PRINCIPI DETTATI DAL D.LGS. 81/2008  
(Nota a commento a Cassazione Penale, Terza Sezione, n. 31421/2018)**

di

**Mattia Miglio**

La presente pronuncia offre importanti spunti sul contenuto della delega di funzioni con riferimento al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Questi in breve i fatti: all'odierno imputato - Legale rappresentante di un gruppo di società - veniva contestato il delitto *ex art. 2 l. 638/1983* per aver omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali ai propri lavoratori dipendenti.

Dopo la conferma della sentenza di condanna anche in sede di appello, l'imputato presentava ricorso per cassazione eccependo, tra i vari motivi, che la sentenza di secondo grado non aveva preso in considerazione il conferimento a un consigliere - da parte dell'odierno imputato - di un'apposita delega per provvedere al pagamento dei menzionati contributi.

La Suprema Corte, tuttavia, conferma le conclusioni a cui era pervenuta la Corte d'Appello di Napoli, secondo la quale la citata delega era inidonea ad escludere ogni responsabilità diretta in capo al Legale Rappresentante, trattandosi tutt'al più di un incarico assolutamente generico che riguardava la cura dei rapporti con gli istituti previdenziali e la gestione delle risorse umane, senza precisare se ciò comportasse o meno in concreto il versamento delle ritenute previdenziali.

Tutto ciò premesso, la Cassazione sfrutta l'occasione per tratteggiare i contorni dell'istituto della delega di funzioni finalizzata al pagamento dei contributi previdenziali.

E lo fa estendendo a tale settore i principi cardine sanciti dal Legislatore negli artt. 16 ss. del D.Lgs. 81/2008, la cui portata, quindi, travalica il settore della prevenzione nei luoghi di lavoro per estendersi ad altri settori del diritto penale dell'economia.

Così, anche con riferimento alla l. 638/1983, la delega dovrà avere forma scritta e il soggetto delegato dovrà possedere "*tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*" (cfr. p. 3).

A questi, poi, dovrà essere "*attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ferma restando la necessità che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati*" (cfr. p. 3).

Questi, quindi, i requisiti necessari affinché la delega possa esonerare da responsabilità diretta il soggetto delegante, fermo restando che - conformemente al dettato di cui all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 - questi sarà comunque tenuto a vigilare sul corretto espletamento delle funzioni assegnate al soggetto delegato.